

**ALLEGATO**

**SCHEMA DI ACCORDO PER IL SUPPORTO TEMPORANEO AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA**

TRA

**La Regione Emilia-Romagna** (C.F. 80062590379, in persona del Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente/Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detta Regione ed in forza alla Deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

il Comune di/l'Unione<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco/Presidente dell'Unione \_\_\_\_\_ domiciliato per la sua carica presso il Comune di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detto Comune/detta Unione ed in forza alla Deliberazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>;

**PREMESSO CHE:**

- la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico" all'art. 3 conferma che le funzioni in materia sismica, già delegate dall'art.149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali o autonomamente in forma singola o associata, previa istituzione di apposite strutture tecniche che presentino gli standards organizzativi minimi definiti con delibera di Giunta regionale;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", all'art. 21 conferma la competenza dei Comuni e delle Unioni ad esercitare le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standards organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;
- l'art. 35 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018", in attuazione dell'art. 3, comma 8 della L.R. 19/2008 e dell'art. 21, comma 3, della L.R. n. 13/2015, fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche a cura dei Comuni;

---

(<sup>1</sup>) Solo nel caso in cui i Comuni abbiano conferito all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni in materia sismica.

(<sup>2</sup>) In caso di più Amministrazioni comunali interessate, questo paragrafo va ripetuto per ciascuna di esse.

- l'art. 8.bis della L.R. 19/2008, introdotto dall'art.13 della L.R.27 dicembre 2018, n.24, prevede che a seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n.28/2017, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con la Città Metropolitana di Bologna e le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- alla data del 31 dicembre 2018 alcuni Comuni nel comunicare alla Regione le modalità con le quali intendono esercitare in forma autonoma le funzioni in materia sismica, hanno manifestato la necessità di un supporto regionale nei primi mesi di avvio della gestione, come da note agli atti della Regione stessa;
- la presente convenzione non rappresenta conferimento dell'esercizio delle funzioni in materia sismica ai Servizi regionali. La responsabilità del procedimento e l'emissione degli atti relativi resta in capo ai Comuni.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto**

La Regione Emilia-Romagna e il/i Comune/i di/ l'Unione \_\_\_\_\_, di seguito denominato/i "il/i Comune/i"/ "l'Unione" concordano le modalità di supporto che il Servizio \_\_\_\_\_, svolgerà nei confronti del/dei Comune/i/ dell'Unione a far data dal 1° gennaio 2019 e con scadenza il \_\_\_\_\_ 2019<sup>3</sup>.

**Art. 3 - Obblighi e garanzie reciproci**

1. Il/I Comune/i/l'Unione si impegna/impegnano con la presente convenzione:
  - a) ad adottare le misure organizzative e funzionali necessarie per assicurare l'operatività della Struttura tecnica competente in materia sismica nel rispetto degli standards minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1934 del 19 novembre 2018 entro il termine di cessazione del supporto definito all'art.2;
  - b) a trasmettere le pratiche sismiche al Servizio \_\_\_\_\_ entro e non oltre il giorno successivo al ricevimento della stessa laddove

---

<sup>3</sup> Il termine massimo del supporto tecnico da parte della Regione nei confronti del/dei Comune/i dell'Unione è fissato al 30 giugno 2019 ai sensi della D.G.R. n. xxxx del xx gennaio 2019.

non si avvalga/avvalgano della piattaforma regionale SIS (Sistema Informativo Sismica);

- c) a predisporre ed adottare, il provvedimento finale (autorizzazione sismica, diniego, parere di merito nel caso dei progetti depositati), comprensivo del preavviso di diniego, a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnica di cui al successivo punto 2 lett.b), con atto a firma della figura apicale già individuata dalla/dalle stessa/e Amministrazione/i;
- d) a svolgere gli adempimenti relativi all'attività di vigilanza e di contenzioso;
- e) trattandosi di Comune/i ricadente/i in zona a bassa sismicità (zona 3), a sorteggiare una percentuale non superiore al 20% dei progetti depositati (unitamente alla SCIA edilizia o depositati prima dell'inizio dei lavori), ed a trasmettere solo tali pratiche al Servizio \_\_\_\_\_ per il controllo di merito.

2. La Regione si impegna:

- a) a svolgere l'istruttoria, ivi compresa la richiesta di integrazioni o chiarimenti, delle pratiche sismiche presentate al/ai Comune/i/ di /l'Unione dal 1° gennaio 2019 al \_\_\_\_\_ ed inviate al Servizio \_\_\_\_\_ entro il \_\_\_\_\_;
- b) a trasmettere al/ai Comune/i / all'Unione l'esito dell'istruttoria tecnica delle pratiche pervenute entro la data del \_\_\_\_\_;
- c) a esprimere pareri tecnici circa l'eventuale violazione della normativa antisismica sulla base degli accertamenti comunali di abusi edilizi e della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, inviata dagli stessi e pervenuta al Servizio \_\_\_\_\_ entro la data del \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. d.

3. Per le pratiche sismiche presentate dopo la stipula della presente convenzione, purché sia rispettato quanto previsto dal comma 1, lettera e), il Servizio \_\_\_\_\_, si impegna a fornire il contributo istruttorio, per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti comunali, entro:

- a) 50 giorni dal ricevimento, nel caso di autorizzazioni sismiche,
- b) 25 giorni dal ricevimento, nel caso di deposito o SCIA unica,
- c) i termini definiti dallo stesso Comune per lo svolgimento della conferenza di servizi, indetta per acquisire altri

eventuali atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento;

- d) 60 giorni dal ricevimento, nel caso della richiesta del parere tecnico sulle opere abusive, di cui al comma 2, lettera c).

4. Per le pratiche sismiche presentate dal 1° gennaio 2019 alla data di sottoscrizione della convenzione, purché sia rispettato quanto previsto dal comma 1, lettera e), i termini per l'emanazione del contributo istruttorio sono quelli di cui al comma 3 aumentati di 30 giorni.

#### **Art. 4 - Trasferimento delle pratiche sismiche**

Il trasferimento delle pratiche sismiche tra il/i Comune/i dell'/l'Unione e il Servizio \_\_\_\_\_avverrà con le stesse modalità già adottate in attuazione della L.R. n. 19 del 2008, / \_\_\_\_\_

---

#### **Art. 5 - Rapporti finanziari**

I rimborsi forfettari di cui all'art. 20 della L.R. n. 19/2008 spettano alla Regione per le pratiche sismiche presentate fino alla data di cui all'art. 2, e al/ai Comune/i /all'Unione per quelle presentate successivamente.

Qualora i rimborsi forfettari siano già stati eseguiti a favore dell'Amministrazione comunale, dell'Unione o della Struttura tecnica comunale saranno queste ultime a provvedere alla trasmissione delle somme spettanti alla Regione.

#### **Art. 6 - Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Contraenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora il componimento bonario dovesse risultare infruttuoso dopo due tentativi, si ricorrerà al Giudice ordinario del Foro di Bologna.

#### **Art. 7 - Disposizione finale**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge in generale, della legge regionale in materia sismica (L.R. n. 19/2008) e dei relativi provvedimenti attuativi, all'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000 ed alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

**Art. 8 - Registrazione e imposta di bollo (Se stipulato da A.R.S.T.P.C. a cui non si applica l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 642/1972)**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.
2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 672/1942 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese \_\_\_\_\_. L'imposta di bollo è assolta tramite contrassegni telematici di importo complessivo pari ad €\_\_\_\_\_, identificati dai codici\_\_\_\_\_.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Luogo e data della sottoscrizione digitale

Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Generale / il Direttore .....

(Ing./Dott. ....)

Per il Comune di/l'Unione \_\_\_\_\_

Il Sindaco/Presidente

(\_\_\_\_\_)